

TI_GERICHTE 42.2023.28 vom 11. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.28

FR: TI_GERICHTE 42.2023.28 du 11 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2023.28 del 11 settembre 2023

Erwägungen

E. 1

non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno ” già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni. La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “ considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro ” del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “ non era informata che doveva notificare la nuova vettura ”, quando, invece, - osserva l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“ a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione ”), non ne soccorre la posizione. Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalato poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (“ semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice ”; cfr. supra consid. 2.10.). Mancando, quindi, il primo presupposto cumulativo (quello della buona fede, mentre il secondo è l’onere gravoso, cfr. supra consid. 2.5. e 2.9.), è a ragione che la resistente ha negato alla ricorrente il condono dell’obbligo di restituzione, senza che si dovessero approfondire oltre le difficoltà finanziarie fatte valere dall’interessata e dal suo patrocinatore. 2.12. La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia necessario richiamare le cartelle mediche, né ordinare l’esperienza di una perizia medica. Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza. Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6.; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.

E. 2

La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

E. 3

Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

E. 4

Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.” L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGa (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 13

ottobre 2021, al consid. 4.1, l'Alta Corte ha, del resto, ribadito che:

Nei confronti della ricorrente, rappresentata da un legale, non è, peraltro, stata istituita alcuna curatela, né un'eventuale istituzione risulta, ad oggi, essere stata richiesta, fosse anche solamente nella forma di un'amministrazione di sostegno limitatamente, per esempio e per quanto qui ci concerne, a quanto concerne la richiesta e l'erogazione delle prestazioni Las (art. 393 CCS). E questo nonostante l'avv. RA 1 faccia valere che probabilmente la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las che ella ha sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell'incontro del marzo 2022, segnatamente l'indicazione fornita dall'insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l'automobile poiché non era informata che doveva notificare la nuova vettura, quando, invece, - osserva l'avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (a causa dei suoi

problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione), non ne soccorre la posizione.

Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all'USI di non aver annunciato l'aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l'assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice; cfr. supra consid. 2.10.).

Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, per quanto concerne l'audizione stessa della ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale ■ nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente ■ o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l'assunzione di una nuova prova.

Del resto, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo subsidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.